REGOLAMENTO (CEE) N. 1410/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, allo scopo di apportare un aiuto efficace alle vittime di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri, occorre ammettere, nella misura del possibile, le merci importate da paesi terzi da parte di organismi statali o di organismi autorizzati, per essere distribuite gratuitamente o per essere poste a disposizione delle popolazioni interessate, in franchigia da dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [2], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1491/73 [3];

considerando che la medesima franchigia può essere prevista per le merci importate dai paesi terzi per coprire i bisogni delle unità di soccorso durante il periodo del loro intervento;

considerando che in data 8 giugno 1970 il consiglio di cooperazione doganale ha emesso una raccomandazione nello stesso senso, al fine di accelerare l'invio di soccorsi in caso di calamità;

considerando che è necessario prevedere il ricorso ad una procedura d'urgenza onde consentire alla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, di decidere in ciascun caso particolare se sia opportuno autorizzare l'ammissione in franchigia; che, in attesa di tale decisione, gli Stati membri devono poter ammettere le merci importate in sospensione temporanea dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione di cui esse sono passibili, purché l'organismo importatore si impegni a corrisponderli ove la franchigia definitiva non venga concessa;

considerando che, qualora le merci importate con beneficio della franchigia non conseguano la destinazione prevista, devono essere prese le disposizioni necessarie per assicurare la riscossione dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione di cui esse sono passibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le merci importate per la libera pratica da parte di organismi statali o di organismi autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri

a) per essere distribuite gratuitamente a vittime di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri, ovvero,

b) per essere poste gratuitamente a disposizione delle vittime di dette calamità, pur rimanendo di proprietà degli organismi anzidetti,

possono, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, essere ammesse in franchigia da dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o del regolamento (CEE) n. 1059/69.

2. Possono altresì essere ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 le merci importate per la libera pratica da unità di soccorso per il loro fabbisogno durante il periodo del loro intervento.

Articolo 2

La concessione della franchigia di cui all'articolo 1 è subordinata ad una decisione della Commissione che delibera, su richiesta dello o degli Stati membri interessati, secondo una procedura d'urgenza che comporta la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione stabilisce la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una calamità possono autorizzare l'importazione delle merci destinate agli usi previsti dall'articolo 1 in sospensione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o del regolamento (CEE) n. 1059/69, purché l'organismo importatore si

(1) GU n. C 62 del 31. 7. 1973, pag. 42.
(2) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

impegni a corrisponderli ove la franchigia non venga accordata.

Articolo 3

Non possono essere ammessi a beneficiare della franchigia gli organismi i cui documenti contabili non consentano alle autorità competenti di controllare le operazioni o che non offrano tutte le garanzie reputate necessarie.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché :

a) le merci poste in libera pratica con beneficio della franchigia di cui all'articolo 1 non possano essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali tale franchigia è stata accordata ;

b) le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) non possano, dopo la cessazione della loro utilizzazione da parte di vittime di calamità, essere cedute a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza essere state prima assoggettate ai dazi doganali o alle tasse di effetto equivalente, al tasso vigente alla data della cessione, secondo il tipo e sulla base del valore in dogana riconosciuto o ammesso a tale data dalle autorità competenti dello Stato membro ove sono state effettuate le formalità per la messa in libera pratica.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER